PROROGA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI ADIBITI AD USO ALBERGO, PENSIONE O LOCANDA

Art. 1

La scadenza convenzionale o legale dei contratti di locazione degli immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda, gia' prorogata dall'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1357, convertito nella legge 19 febbraio 1965, n. 33, e' ulteriormente prorogata fino al 30 giugno 1966.(1)

Versione in vigore dal 30 giugno 1966, non più in vigore dal 28 dicembre 1966 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga delle locazioni di immobili adibiti ad uso albergo, pensione o locanda
Estremi	Legge 17 dicembre 1965, n. 1394
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 1965

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(1) La L. 27 giugno 1966, n.453 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine del 30 giugno 1966, di cui alle disposizioni dell'articolo 1 della legge 17 dicembre 1965, n. 1394, ed alle disposizioni degli articoli 1 e 3 della legge 17 dicembre 1965, n. 1395, e' prorogato al 31 dicembre 1966, o alle successive scadenze consuetudinarie."

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-delle-locazioni-di-immobili-adibiti-ad-uso-albergo-pensione-o/art-1/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it